

**Setenta años
de Constitución Italiana
y cuarenta años
de Constitución Española**
Volumen II
Derechos fundamentales

DIRECTORES:

**ANTONIO PÉREZ MIRAS
GERMÁN M. TERUEL LOZANO
EDOARDO C. RAFFIOTTA
MARIA PIA IADICICCO**

COORDINADORA:

CARMEN MONTESINOS PADILLA



eucons



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

SETENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ITALIANA Y CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

ANTONIO PÉREZ MIRAS
GERMÁN M. TERUEL LOZANO
EDOARDO C. RAFFIOTTA
MARIA PIA IADICICCO
(Directores)

CARMEN MONTESINOS PADILLA
(Coordinadora)

VOLUMEN II

Derechos fundamentales



eucons



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



FUNDACIÓN CAJAMURCIA

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
MADRID, 2020

LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA RIAFFERMA LA CENTRALITÀ DELLA COSTITUZIONE E DEL PROPRIO SINDACATO NELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

STEFANIA LEONE
Università degli Studi di Milano

SOMMARIO: 1. Il dinamismo dei giudici nella tutela dei diritti. 2. I progressivi segnali di insofferenza della Corte costituzionale: sul «valore» delle pronunce della Corte EDU e del Comitato sociale europeo. 3. Sull'ordine di precedenza dei parametri da esaminare nei giudizi di costituzionalità e di convenzionalità. 4. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la svolta sui casi di c.d. «doppia pregiudizialità»: la sentenza n. 269 del 2017. 5. La sentenza n. 20 del 2019: a conferma della vocazione espansiva dell'*obiter*. 6. ... e della volontà della Corte costituzionale di concorrere, in ottica collaborativa, all'arricchimento dei rimedi giurisdizionali posti a tutela dei diritti. 7. Riferimenti bibliografici.

1. IL DINAMISMO DEI GIUDICI NELLA TUTELA DEI DIRITTI

Un esame dei giudizi nell'ambito dei quali la Corte costituzionale italiana si è negli ultimi tempi dovuta a vario titolo occupare del rispetto, da parte dell'Italia, dei vincoli sovranazionali, permette di cogliere una tendenza meritevole di sottolineatura. Pur con le differenze che è d'obbligo tenere a mente quando si ragiona del rapporto tra fonti interne e le diverse tipologie di fonti

internazionali alle quali l'ordinamento è tenuto ad adeguarsi, si può infatti osservare come il Giudice costituzionale abbia recentemente posto più stringenti limiti all'uso incondizionato (e talvolta disinvolto) di tale materiale normativo da parte dei giudici comuni. Una tendenza, quest'ultima, che ha portato talvolta i giudici a «scavalcare» la Corte costituzionale, a rischio di finire estromessa dai processi decisionali volti all'eventuale accertamento della violazione dei diritti fondamentali e dalle valutazioni di bilanciamento che tali processi inevitabilmente implicano.

Va detto che questo crescente protagonismo giudiziario trova una parziale spiegazione in «colpe altrui», ovvero nelle carenze del legislatore, avendo gli organi della rappresentanza negli ultimi anni esibito una certa difficoltà nel prendersi carico del compito, loro in prima battuta spettante, di dare (articolata e ponderata) concretizzazione normativa ai diritti fondamentali, e dunque anche un'adeguata risposta all'emersione nella società di nuove istanze di tutela; con la conseguente chiamata in supplenza dei giudici comuni, cui spesso è stato addossato il «fardello della soluzione» del problema (Luciani, 2006).

La tendenza della giurisdizione a fare da sé ha senza dubbio conosciuto un'accelerazione grazie alla progressiva opera di valorizzazione delle ormai molteplici sedi di riconoscimento dei diritti fondamentali; non più presidiati in via di esclusiva dalle Costituzioni nazionali, ma consacrati in altri documenti sovranazionali di tratto costituzionale, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), la Carta sociale europea (CSE). E senza dubbio l'esaltazione degli effetti di tali atti normativi è passata attraverso l'accrescimento delle occasioni di interazione - diretta o indiretta - dei giudici nazionali con le Corti sovranazionali. Il potere/dovere di procedere in autonomia alla non applicazione della norma italiana confliggente con una norma del diritto UE ad effetti diretti, sovente proprio a seguito di una sollecitata pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE; il potere/dovere di tentare di ridurre l'antinomia prima ancora della sua formalizzazione attraverso la tecnica dell'interpretazione conforme al diritto UE, per come a sua volta interpretato o prodotto dalla Corte di Lussemburgo, e alle disposizioni della CEDU, per come a sua volta interpretate dalla Corte di Strasburgo: si tratta di meccanismi che hanno posizionato in primo piano il presidio di tutela offerto dalle Carte sovranazionali (si potrebbe dire a scapito della Costituzione) e insieme ad esse dal sistema integrato giudici comuni nazionali-giudici sovranazionali (si potrebbe dire a scapito della Corte costituzionale).

È bene ricordare che si tratta di meccanismi che lo stesso Giudice costituzionale italiano aveva a suo tempo delineato (per i rapporti con il diritto UE a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, per quelli con il diritto CEDU a partire dalle sentenze nn. 348/349 del 2007). La Corte non aveva però forse del tutto previsto l'uso che i giudici ne avrebbero fatto; esercitandosi generosamente sia con il rinvio pregiudiziale e procedendo all'applicazione della norma comunitaria in luogo di quella interna contrastante¹, sia con la tecnica dell'interpretazione conforme a CEDU e il cospicuo richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo².

A queste tendenze la Corte costituzionale sta da qualche tempo tentando di porre un freno³. Tra le molteplici decisioni da questo punto di vista emblematiche, a meritare un'attenzione particolare sono senz'altro le due pronunce che, sul versante dei rapporti con il diritto UE, hanno di recente ridefinito i compiti del giudice al cospetto di supposte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prima, la sent. n. 269 del 2017, ha precisato che laddove la norma legislativa nazionale si prospetti lesiva di un diritto ad un tempo presidiato dalla Costituzione e dalla CDFUE, il giudice non può (più) dar corso alla sua non-applicazione, dovendo piuttosto attivare il giudizio di costituzionalità. La seconda, la sent. n. 20 del 2019, ha dato a questo nuovo schema procedurale ulteriore estensione, ammettendo una questione di legittimità sollevata dal giudice in un caso che vedeva il diritto offeso trovare protezione, oltre che nella Costituzione e nella CDFUE, anche nelle norme di una Direttiva ritenute capaci – secondo l'orientamento della Corte di Giustizia – di diretta applicazione.

Prima di soffermarsi su queste relevantissime pronunce e sul loro possibile seguito, è però utile dare brevemente conto di alcune ulteriori cruciali tappe del percorso di riconquista da parte della Corte costituzionale (e con essa della Costituzione) di una centralità nella tutela dei diritti. Sebbene si tratti di decisioni inerenti il rapporto con altre Carte sovranazionali, richiamarle consente non solo di mettere in luce la coerenza sistemica della più recente giurisprudenza costituzionale, ma forse anche di meglio spiegare le ragioni al fondo di questo significativo cambio di rotta della Corte costituzionale.

¹ Per una riflessione sull'impatto che ha avuto l'istituto del rinvio sul consolidamento e lo sviluppo dell'Unione nonostante la sottovalutazione, al momento della sua genesi, delle sue potenzialità si veda CARTABIA (2016).

² Esamina alcuni esempi emblematici di strumentalizzazione dell'interpretazione conforme a CEDU finalizzata alla sostanziale disapplicazione della disposizione legislativa GUAZZAROTTI (2018).

³ Tendenza, questa, segnalata in dottrina da ROMBOLI (2018) e D'AMICO (2019).

2. I PROGRESSIVI SEGNALI DI INSOFFERENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: SUL «VALORE» DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EDU E DEL COMITATO SOCIALE EUROPEO

Nell'ambito dei vincoli scaturenti dalla CEDU, le cui disposizioni in Italia sono state qualificate alla stregua di norme interposte, e la cui violazione da parte di una disciplina legislativa interna si riflette in una violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., è altresì principio acquisito che al giudice comune spetti, prima di investire la Corte costituzionale del giudizio di costituzionalità, provare ad «interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale». Questo vincolo interpretativo, si noti, assume come parametro la Convenzione «nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione»⁴.

In successivi arresti la Corte costituzionale ha precisato la portata di questo vincolo incombente sul giudice. Prima ancora essa ha posto dei limiti al prodotto dell'interpretazione della Corte europea, riservandosi di valutare se, proprio nell'ottica di garantire la massima espansione dei diritti, sia sempre osservato il necessario «bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti»⁵. Non può essere trascurato, infatti, che «mentre una Corte costituzionale, giudicando di una legge in ipotesi lesiva di un diritto fondamentale, deve assicurare una tutela sistemica dell'ordinamento ... la Corte europea dei diritti dell'uomo decide un singolo caso e le sue valutazioni valgono entro questo confine» (Zanon, 2017).

E il margine di valutazione che la Corte costituzionale conseguentemente si riserva «si riflette, inevitabilmente, sul piano dell'interpretazione conforme» (Bin, 2015)⁶. In questa prospettiva, a costituire un ripido sviluppo della giurisprudenza costituzionale, – o all'opposto, nella lettura dei più critici, «un tuffo all'indietro» (Ruggeri, 2015) – è la sentenza n. 49 del 2015. In essa, infatti, postulandosi il «predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU», si afferma quale prioritario compito del giudice l'adozione di una lettura costituzionalmente conforme della disposizione. A inibire ulteriormente la tendenza dei giudici a guardare a Strasburgo è poi la precisazione secondo cui a non tutte le inerenti sentenze della Corte EDU va riconosciuto peso decisivo, ma solo a quelle espressive di un «diritto consolidato» (o a quelle ascrivibili alla categoria della

⁴ Corte cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007.

⁵ Corte cost., sentt. nn. 311 e 317 del 2009 e in modo ancora più esplicito Corte cost., sent. n. 264 del 2012.

⁶ Potendo secondo l'A. trovarsi il giudice «a servire due padroni in potenziale dissenso» (*op. cit.*, p. 11).

«sentenza pilota»). Si tratta di un criterio di selezione della giurisprudenza europea che ha trovato successive conferme⁷ e precisazioni⁸, e, va detto, talvolta qualche non del tutto coerente declinazione da parte della stessa Corte⁹. Ma rimane un riferimento orientativo di notevole importanza nel delimitare l'attività di interpretazione conforme a CEDU assegnata ai giudici¹⁰.

Un altro passaggio importante della linea evolutiva tracciata dalla Corte costituzionale a definizione dei rapporti dell'ordinamento italiano con quello internazionale ha recentissimamente riguardato un'altra «Carta dei diritti», ovvero la Carta sociale europea. Con la sentenza n. 120 del 2018 il Giudice costituzionale italiano ha per la prima volta riconosciuto alla Carta sociale europea – atto internazionale che tutela molteplici diritti sociali¹¹ – lo status di disciplina interposta nel senso prefigurato già con le sentt. nn. 348 e 349 del 2017 per la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Certo la Corte costituzionale avrebbe potuto soffermarsi a chiarire, più in generale, a quali trattati internazionali vadano riconosciute le capacità penetranti assicurate dall'operare dell'art. 117, comma 1, Cost., e quando, dunque, una legge del Parlamento ad essi contraria possa essere espunta dall'ordinamento. La scelta è stata invece quella di non impegnarsi con enunciazioni di carattere sistemico, la Corte essendosi limitata a fare leva sugli «spiccati elementi di specialità [della CSE] rispetto ai normali accordi internazionali», tali da farne emergere in questo senso una comunanza rispetto alla CEDU¹².

Ma per quanto in questa sede soprattutto interessa, qui si fermano le analogie con lo schema prefigurato nelle sentenze «gemelle»¹³, perché al contrario di

⁷ In particolare v. Corte cost., sent. n. 36 del 2016, ove si fa riferimento a «giurisprudenza europea consolidata» e al significato di una norma della CEDU (nella specie l'art. 6) formatosi attraverso il «reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza europea sui casi di specie».

⁸ In particolare quella secondo cui ciò non significa che il giudice possa far valere la CEDU solo «con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte di Strasburgo» (Corte cost., sent. n. 68 del 2017). Non occorrono, dunque, precedenti in termini, essendo già di per sé rilevanti i principi di diritto espressi dalla Corte EDU, «specie» (dunque non unicamente), «quando il caso sia riconducibile a precedenti della giurisprudenza del giudice europeo».

⁹ Qui il riferimento è a Corte cost., sent. n. 276 del 2016, caratterizzata da un massiccio ricorso alla giurisprudenza europea forse non proprio coerente con i predicati della sent. n. 49 del 2015, non essendo facilmente individuabile il «tratto comune a tutte le sentenze della Corte EDU richiamate». Così BISSARO (2017).

¹⁰ Pur essendone scaturita una «reazione» da parte della Corte europea, che nella sentenza Parrillo c. Italia, 27 agosto 2015, ha affermato che per come delineato nella sent. n. 49 l'obbligo di interpretazione conforme a CEDU, potrebbe derivarne la non assimilabilità dei ricorsi giudiziari a rimedi «effettivi».

¹¹ Cfr. GUIGLIA (2013), LIBERALI (2017).

¹² In passato, l'inclusione tra le norme interposte rispetto all'art. 117 Cost. della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 non aveva ricevuto, invece, nemmeno questa sintetica spiegazione. Cfr. sent. Corte cost., n. 7 del 2013, a commento della quale MANES (2013).

¹³ Lo rimarca nel suo commento alla decisione MONACO (2018).

quanto asserito con riferimento alla CEDU, le disposizioni della Carta sociale europea non si nutrono della lettura offerta dal Comitato sociale europeo, le cui pronunce «non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta», stante l'assenza nella CSE di una norma analoga all'art. 32, par. 1, CEDU (che affida alla Corte di Strasburgo le questioni concernenti l'interpretazione della Convenzione). Le potenzialità proprie dell'interpretazione conforme risultano così inevitabilmente frustrate, non potendo il giudice fare leva sugli orientamenti del Comitato per giustificare una certa lettura della disposizione oggetto di dubbi e per questa via «evitare» il giudizio di costituzionalità¹⁴.

3. SULL'ORDINE DI PRECEDENZA DEI PARAMETRI DA ESAMINARE NEI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ E DI CONVENZIONALITÀ

Sino ad ora si è ragionato di pronunce che, proponendosi di contenere il potere di interpretazione conforme dei giudici, hanno evidenziato la volontà della Corte di tornare protagonista nella tutela dei diritti fondamentali. Accanto a queste decisioni, meritano senz'altro di essere richiamate anche quelle che, seguendo un obiettivo vicino, hanno negli ultimi anni tentato di ricollocare in primo piano la stessa Costituzione italiana.

Il riferimento è ai casi in cui, investita di questioni aventi ad oggetto norme contrarie tanto alla CEDU quanto a disposizioni costituzionali diverse dall'art. 117 Cost., la Corte ha scelto di privilegiare, nell'ordine dell'esame, proprio i «parametri interni», e in caso di accoglimento della questione di dichiarare l'assorbimento dei motivi di doglianza incentrati sul rapporto con la fonte sovranazionale. Sarebbe certo azzardato un paragone con il procedimento francese della *priorité de la question de constitutionnalité*, situandosi esso in un sistema molto diverso, nel quale il *Conseil* non avrebbe comunque il potere di procedere al controllo di convenzionalità della norma. Ma l'ispirazione culturale non pare così lontana. Il *Conseil* ha affermato la *priorité* è un meccanismo attraverso il quale il legislatore «a entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l'ordre juridique interne»¹⁵.

¹⁴ Si veda però, dello stesso anno, la sentenza n. 194, che assegna maggior peso alle pronunce del Comitato sociale europeo, contribuendo forse a restituire sul punto un quadro non del tutto definito.

¹⁵ Sent. 3 dicembre 2009, n. 2009-595 DC. V. CATALANO (2016). Va notato che a dispetto della sovrannità dell'affermazione, il *Conseil* tiene in rilevante considerazione la giurisprudenza di Strasburgo, sia pur senza mai (potere) citarla direttamente. Ciò per tentare di evitare di vedersi smentito dal giudice che proceda a disapplicare una norma che lo stesso ha salvato. E infatti «aucune décision de protection des droits et libertés n'est prise par le Conseil sans analyse préalable de la jurisprudence de Strasbourg» (GUILLAUME, 2011).

Così come la dottrina italiana non ha mancato di sottolineare come la tecnica dell'assorbimento adottata ultimamente dalla Corte costituzionale denoti la volontà di rivendicare l'«autosufficienza della Costituzione italiana nella tutela dei diritti» (Guazzarotti, 2018).

La scelta di accordare precedenza ai parametri espressivi di diritti autocotoni senza procedere allo scrutinio delle questioni sollevate in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., e dunque a diritti di conio sovranazionale¹⁶ è riscontrabile anche in casi in cui ci si sarebbe potuti aspettare tutt'altro atteggiamento. Si pensi alla sentenza n. 162 del 2014 in tema di divieto di fecondazione eterologa: la Corte omette di parametrare la disciplina nazionale con gli artt. 8 e 14 CEDU nonostante in prima battuta essa avesse (sorprendentemente) deciso di restituire gli atti al giudice *a quo* (ord. n. 150 del 2012)¹⁷ in ragione della sopravvenienza di una a suo dire rilevante decisione della Grande Camera della Corte europea (S. H. e altri c. Austria del 2011)¹⁸.

Ma è accaduto anche, più di recente, in casi in cui la decisione della Corte costituzionale è stata preceduta da una puntuale condanna in sede europea dell'Italia. Si pensi alla sentenza n. 278 del 2013 di censura della norma che impediva alla persona adottata di accedere alle informazioni sulle proprie origini senza prevedere verifiche sulla persistenza della volontà della madre biologica di non essere nominata. La Corte richiama esplicitamente la sentenza della Corte europea Godelli c. Italia del 25 settembre 2012, di condanna per violazione dell'art. 8 CEDU, per poi dichiarare un *vulnus* nei soli confronti degli artt. 2 e 3 Cost. Ancora, la sentenza n. 286 del 2016 sull'automatica attribuzione ai nati del cognome paterno, certamente condizionata nel suo esito dalla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia del 7 gennaio 2014, come chiaramente si evince dallo stesso percorso argomentativo della declaratoria di illegittimità costituzionale; ma che è formalmente agganciata alla sola violazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost. Come a dire che «vi sono parametri costituzionali interni sufficienti alla bisogna ... e non v'è necessità di ricorrere ad altro» (Zanon, 2018)¹⁹.

¹⁶ V. ad es. Corte cost., sent. n. 258 del 2017, che in relazione al diritto di acquisto della cittadinanza da parte di persona con disabilità, ha lasciato assorbite le questioni relative alla presunta violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, «accontentandosi» di riscontrare una violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost.

¹⁷ Su cui volendo LEONE, PELLIZZONE (2013).

¹⁸ Sulla pronuncia, anche alla luce della precedente decisione di restituzione degli atti, v. D'AMICO (2014).

¹⁹ In senso invece critico, v. MALFATTI (2017).

4. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E LA SVOLTA SUI CASI DI C.D. «DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ»: LA SENTENZA N. 269 DEL 2017

È in questo contesto che, sia pur in altro settore, matura la correzione di rotta senz'altro più significativa della giurisprudenza costituzionale sul sistema integrato di protezione (nazionale e sovranazionale) dei diritti fondamentali. Stiamo parlando della sentenza n. 269 del 2017, per certi aspetti un vero e proprio *turning point* sulle modalità di dispiegamento degli effetti del diritto dell'Unione europea nel sistema giuridico italiano.

In un denso *obiter dictum* della decisione, si è infatti affermata la regola secondo cui quando una disposizione nazionale appaia in contrasto sia con una norma costituzionale sia con una norma della Carta dei diritti fondamentali di Nizza-Strasburgo, la doppia pregiudizialità apre in ogni caso la strada al giudizio di costituzionalità, il giudice comune non potendo superare da sé, mediante il meccanismo della non applicazione, l'antinomia riscontrata. Nell'ambito del giudizio di costituzionalità, la Corte potrà naturalmente procedere a vagliare tanto il rispetto dei parametri interni quanto quello dei parametri europei. Ma, precisa la Corte (e a questo punto ciò non sorprende): «secondo l'ordine di volta in volta appropriato».

Risulta chiaro l'assoluto rilievo della decisione, e per il suo risvolto concreto – interdizione al giudice del ricorso al rimedio indicato dalle sentenze *Simmenthal* e *Granital* – e per il suo non celato presupposto valoriale. La Corte muove infatti dalla constatazione che alla CDFUE sia da riconoscersi «contenuto di impronta tipicamente costituzionale». Ed è proprio la potenziale intersezione delle sue previsioni con quelle contenute nella Costituzione italiana ad imporre di dare priorità al sindacato accentrato di costituzionalità. Più precisamente, queste sembrano le direttrici che orientano la decisione: a) la Costituzione italiana è potenzialmente idonea a tutelare da sé i diritti fondamentali; b) non si può permettere che un diritto costituzionale, solo perché «ripetuto» nella Carta dei diritti, incorra per ciò stesso, e paradossalmente, in una diminuzione di tutela: ciò che accadrebbe continuando a permettere che a sanzionare eventuali violazioni sia, nel limitato recinto del singolo giudizio, l'autorità giudiziaria comune, e non invece il Giudice costituzionale, capace di espungere definitivamente dall'ordinamento la norma lesiva del diritto; c) la Corte non intende essere estromessa da questo processo valutativo, atteso anche che, ai sensi dell'art. 52, par. 4, della stessa CDFUE, la portata dei diritti in essa sanciti si nutre delle tradizioni costituzionali comuni.

Si tratta di implicazioni di significato formidabile. Si è detto che la Corte ha così inteso ostacolare – attraverso «un atto interruttivo di usucapione»

(Guazzarotti, 2017) – il potenziale proliferare di una prassi giudiziaria orientata al sostanziale assorbimento della questione di legittimità costituzionale nel sindacato di compatibilità a CDFUE²⁰. Una prassi giudiziaria in alcuni casi peraltro poco rigorosa nel considerare che l'art. 51 della Carta limita la sua operatività all'attuazione del diritto UE²¹ e che ha pertanto portato ad un «tra-boccamento» dei suoi effetti (Barbera, 2017) e di contro ad un «progressivo essiccamento del giudizio costituzionale» (Scaccia, 2018)²².

Bisogna precisare che non siamo qui in presenza di un ripensamento generale dello schema che, facendo leva sulla natura della disposizione europea – a seconda che essa sia direttamente o non direttamente applicabile – impone al giudice di procedere, rispettivamente, a non applicare la norma di legge interna o a farne l'oggetto di una questione di legittimità costituzionale. Non può sorgere equivoco attorno a questo punto non solo perché la Corte, prima e nell'ambito dell'ormai nota «precisazione», ha riaffermato l'ordinaria validità di questo schema, ma anche perché, coerentemente, la stessa ha preliminarmente dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione provinciale tributaria di Roma proprio in quanto, erroneamente, il giudice aveva ritenuto di dover post-porre la valutazione sollecitata dalle parti attorno alla compatibilità della norma italiana a disposizioni UE direttamente applicabili (in particolare norme del TFUE sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi), per procedere preliminarmente a interrogare la Corte costituzionale sulla sua coerenza ai principi costituzionali «interni».

Dal tenore della sentenza n. 269 esce dunque confermata la regola generale forgiata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in presenza di una pregiudizialità costituzionale e di una pregiudizialità comunitaria (che non riguardi però la CDFUE) è alla pregiudiziale comunitaria che va data precedenza, in considerazione del principio per cui «la questione di compatibilità comunitaria costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione»²³.

²⁰ È d'altra parte la Corte a parlare, in riferimento al meccanismo della disapplicazione in giudizio, di «una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge (punto 5.3 cons. dir.)»

²¹ CARTABIA (2014). La scarsa attenzione di alcuni giudici a considerare i limiti di applicazione della Carta si somma, peraltro, alla tendenza a ricavare da molte sue disposizioni diritto ad efficacia diretta. Cfr. ANZON (2017).

²² V. anche, in termini simili, TEGA (2018).

²³ Così sent. Corte cost. n. 284 del 2007; ma vedi anche i molti precedenti (319 del 2006, 536 del 1995, 269 del 1991, 450 del 1990, 152 del 1987). Con osservazioni critiche CERRI (1997) e SCACCIA (2018).

La Corte sembra dunque essersi «limitata» a scolpire nella regola la sua eccezione²⁴. Un'eccezione che riguarda – o parrebbe riguardare (v. infra, par. 5) – unicamente le ipotesi di contrasto da parte della disposizione legislativa interna e di una norma costituzionale e di una norma della CDFUE che consacrino analogo diritto, in ragione del valore sostanzialmente costituzionale della Carta; e ciò indipendentemente – almeno così si desume dal tenore complessivo della decisione – dall'essere la norma della CDFUE di volta in volta considerata produttiva o meno di effetti diretti²⁵. A meno di ritenere che il richiamo al «contenuto tipicamente costituzionale» della Carta non sottenda l'idea che le sue previsioni («diritti» e «principi») non possano mai considerarsi davvero capaci di restituire una regola del caso²⁶. Il che, però, è discutibile alla luce della giurisprudenza comunitaria, oltre ad essere lettura che non trova conforto esplicito nella sent. n. 269.

Diversi sono ad ogni modo gli interrogativi che l'importante decisione ha lasciato in eredità al dibattito. Essi riguardano anzitutto la corretta definizione dei poteri del giudice comune e delle modalità di sua interazione con il Giudice comunitario. Due i nodi da sciogliere:

1. Il giudice che si imbatte in un caso di doppia pregiudizialità si trova unicamente inibito nel dare applicazione diretta alla norma UE o non può nemmeno procedere, prima di aver investito della questione la Corte costituzionale, al rinvio ex art. 267 TFUE?

Tra gli studiosi intervenuti a commentare la decisione si è rilevato come essa avrebbe imposto di dare precedenza alla Corte costituzionale e non solo alla Costituzione, il giudice non potendo quindi (nemmeno) adire la Corte di Giustizia prima dell'attivazione del giudizio di costituzionalità. Altri, invece, hanno ritenuto che nel fare la sent. n. 269 «salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione europea» essa non abbia inteso «precisare se si dia un ordine prestabilito e tassativo ovvero una successione libera per l'aspetto temporale tra le due pregiudizialità» (Ruggeri, 2018).

Va però detto che la Corte di cassazione ha ritenuto, proprio alla luce della pronuncia, di essere tenuta a sollevare questione di legittimità costituzionale prima di interpellare la Corte di Giustizia (Cass., sez. II civ., 16 febbraio 2018, n. 3831). Non mancano orientamenti diversi: sempre la Corte di cassazione (Cass., sent. n. 13678 del 2018) ha in un caso scelto di operare il rinvio

²⁴ Parla di una «deroga» alla sua consolidata giurisprudenza ROMBOLI (2018).

²⁵ GALLO (2019).

²⁶ Sulla distinzione tra «diritti» e «principi» v. BARBERA (2017).

pregiudiziale alla Corte di Giustizia assumendo che la sent. n. 269 non produca effetti conformativi e che, comunque, avrebbe lasciato il giudice libero di agire in questo senso. Addirittura – ma qui siamo di fronte ad una vera e propria «ribellione» alla sent. n. 269 – in un altro giudizio la Cassazione ha direttamente disapplicato la norma interna contraria a CDFUE, risolvendosi la sent. n. 269 in «un mero obiter dictum [privo di] natura obbligante» dal quale discende «solo una proposta metodologica» (Cass. Sent. n. 12108 del 2018)²⁷.

La questione, come si vede, è controversa. Oltretutto, si è segnalato in dottrina, anche di recente la Corte di Giustizia ha ribadito il potere del giudice di avvalersi del rinvio «in qualsiasi momento» questi lo ritenga opportuno (Grande sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB, ZA c. Austria)²⁸.

2. Laddove la Corte costituzionale dovesse dichiarare la questione di legittimità infondata, sia in riferimento ai parametri interni sia a quelli europei, residua in capo al giudice potere di procedere ugualmente a disapplicazione della norma salvata?

La questione si è posta in ragione della presenza, nella sent. n. 269, di una discussa precisazione volta almeno apparentemente a contenere la libertà di azione dei giudici. I quali all'esito del giudizio di costituzionalità potrebbero dare luogo a disapplicazione della norma interna solo ove – «per altri profili» – la ritenessero contraria al diritto UE. Qui la Corte, non lo si può non notare, si distacca dalla lettera delle pronunce della Corte di Giustizia che hanno indicato a quali condizioni il carattere prioritario del giudizio di costituzionalità non sia da considerarsi comunitariamente ostativo²⁹. Così confermando l'impressione di aver voluto correggere il senso di quelle pronunce, con l'obiettivo di vincolare il giudice (o sarebbe forse meglio dire persuaderlo) a non «smentirla» all'indomani di una propria pronuncia di infondatezza. Ciò che potrebbe porsi in attrito proprio con la giurisprudenza comunitaria, e, in particolare, con la pronuncia C-322/16 del 20 dicembre 2017, *Global Starnet Ltd*, ove si è esplicitato che il sindacato della Corte costituzionale non impatta sul potere/dovere del giudice comune di investire la Corte di Giustizia della corretta interpretazione del diritto comunitario. Andrebbe in realtà precisato che questa decisione non è tecnicamente idonea a chiudere definitivamente la questione, giacché in quel caso la Corte costituzionale pronunciata in precedenza non era stata sollecitata dal giudice *a quo* anche sul rispetto degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione a norme del diritto UE. Il giudice remittente invocava solo, infatti, parametri «interni» (gli artt. 3 e 41 Cost. per la precisione). In

²⁷ Analisi di queste pronunce in COSENTINO (2018).

²⁸ Su cui v. RUGGERI (2018).

²⁹ Segnala come significativa questa scelta di parafrasare, con integrazioni, la giurisprudenza comunitaria ROMBOLI (2018).

ogni caso, dando precedenza alla sostanza, si potrebbe comunque notare come la sentenza *Global Starnet Ltd* si sia premurata (solo) di preservare il potere del giudice di dialogare con la Corte di Giustizia. E in effetti, la sent. n. 269 letteralmente sembrerebbe solo volergli precludere di disapplicare pianamente – dunque senza essersi preliminarmente rivolto alla Corte di Giustizia per un «sostegno» interpretativo – la norma uscita indenne dal sindacato di costituzionalità³⁰.

5. LA SENTENZA N. 20 DEL 2019: A CONFERMA DELLA VOCAZIONE ESPANSIVA DELL'OBITER

Alle questioni, di notevole spessore, poste dalla sent. n. 269, se ne deve aggiungere un'altra. Si tratta di un dubbio cruciale, riguardante la stessa portata della sua *ratio* ispiratrice. In effetti, sebbene la decisione introduca un regime eccezionale ritagliato sulle specificità di una fonte nominalmente individuata (la CDFUE), l'impressione è che averla giustificata a partire dalla constatazione che nella Carta di Nizza-Strasburgo ridonda la protezione di molti diritti già tutelati dal sistema costituzionale nazionale non possa che aprire la strada ad un ampliamento dei casi capaci di ricadere nel cono d'ombra della sent. n. 269.

Bisognerebbe in realtà partire da un interrogativo: quando la Corte sottolinea che la CDFUE ha un «contenuto di impronta tipicamente costituzionale» essa si sta riferendo alla Carta come fonte complessivamente intesa (dunque come «documento costituzionale») o a ciascuna delle sue previsioni (dunque a «norme di carattere costituzionale», perché adottate a presidio di diritti fondamentali)? La differenza non è di poco conto. Perché se si accede – come pare più logico – alla seconda lettura, sarà difficile sostenere che i casi di doppia pregiudizialità capaci di configurare il meccanismo della sent. n. 269 siano solo quelli in cui il giudice abbia riscontrato una violazione della CDFUE. La sent. n. 269 ha infatti, a parere di chi scrive, una vocazione inevitabilmente espansiva, non potendosi affatto escludere che una norma di impronta tipicamente costituzionale si situi in *altra* fonte comunitaria, diversa o che si accompagni ad una disposizione della CDFUE (la disposizione di un regolamento, di un Trattato o di una Direttiva che si ergano a protezione, appunto, di un diritto «costituzionale»).

La questione ha trovato un importantissimo sviluppo nella recente sent. n. 20 del 2019. La Corte costituzionale veniva chiamata a scrutinare alcune

³⁰ Secondo l'interpretazione di SCACCIA (2018). Di recente v. anche CATALANO (2019).

previsioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, che estende indiscriminatamente a tutti i titolari di incarichi dirigenziali presso la p.a. l'obbligo di pubblicazione della loro situazione economico-patrimoniale, con una disciplina pervasiva potenzialmente lesiva dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza e proporzionalità/ragionevolezza), degli artt. 2 e 13 Cost. (diritto di riservatezza), ma anche, per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., degli artt. 7 (rispetto della vita privata), 8 (protezione dei dati personali), 52 (principio di proporzionalità) CDFUE, dell'art. 8 CEDU e, soprattutto, per quanto qui interessa, degli artt. 6 e 7 della Direttiva 1995/46/CE in materia di trattamento dei dati personali; norme queste ultime alle quali la Corte di Giustizia aveva in passato riconosciuto effetti diretti.

In disparte il merito della questione³¹, quel che interessa mettere a fuoco è la scelta stessa della Corte di entrarci. Se essa si fosse infatti attenuta all'orientamento espresso in due decisioni (sentt. nn. 48 e 111 del 2017) di soli pochi mesi precedenti la sent. n. 269, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile. La sent. n. 111 del 2017, in particolare, aveva decretato questa sorte per una ordinanza di rimessione che allegava la lesione da parte di una norma nazionale di plurimi parametri – «interni» ed «esterni» – in materia di parità di genere. Quanto alle previsioni sovranazionali, si trattava dell'art. 157 TFUE e degli artt. 21 e 23 della CDFUE. La questione veniva tuttavia dichiarata inammissibile – in continuità con la pregressa «dottrina» della Corte – giacché il giudice «ritenendo che la normativa censurata contrasti con l'art. 157 del TFUE, anche alla luce della ... giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto a tale norma efficacia diretta, avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale».

Ora, secondo una parte della dottrina l'esiguo scarto temporale tra questa decisione e la sent. n. 269 avrebbe dovuto farle ritenere capaci di convivere razionalmente. Ciò a dire che l'*obiter* non avrebbe inteso inficiare la validità di questi precedenti, dovendosi ritenere inapplicabile la nuova regola sulla doppia pregiudizialità alle ipotesi di denunciata violazione di parametri comunitari ulteriori rispetto alla CDFUE laddove dotati di effetti diretti³².

Una simile interpretazione, tuttavia, avrebbe peccato di eccessivo formalismo.

Perché pretendere dal giudice che azioni il giudizio di costituzionalità in caso di violazione di un diritto tutelato dalla Costituzione e dalla CDFUE

³¹ Per una condivisibile analisi del quale v. CORRADO (2019).

³² TEGA (2018). In termini più dubitativi CONTI (2017).

e non quando lo stesso diritto trovi ulteriore conferma in altra disposizione UE ed effetto diretto? Può davvero a quest'ultima negarsi la medesima caratura costituzionale della Carta?

Ebbene, la recente sent. n. 20 del 2019 ha evitato di chiudersi in simile prudente e formalistico atteggiamento³³; scegliendo di ammettere, in linea con la sent. n. 269, la questione sollevata, sebbene l'ordinanza invocasse anche la violazione di norme di una Direttiva capaci, secondo la Corte di Giustizia, di effetti diretti (sent. 20 maggio 2003, C-465/00, C-138/01, C-139/0120, Österreichischer Rundfunk e altri); anche se, va precisato, la Corte di Giustizia aveva in quel caso rimesso al giudice la valutazione di bilanciamento – tra diritto alla privacy e diritto di accesso ai dati della p.a. – necessaria ad individuare la soluzione del caso. E infatti il giudice che ha sollevato la questione risolta con la sent. n. 20 del 2019 ha avvertito la necessità di farlo perché, a suo dire, la normativa europea non gli restituiva una regola davvero self-executive, ma criteri di ponderazione tra diritti in competizione, da applicare secondo valutazioni più confacenti ad un Giudice costituzionale.

Non sembra, però, questo l'elemento davvero decisivo ai fini della scelta della Corte di ammettere la questione; quanto, piuttosto, e ancora una volta, la circostanza di trovarsi di fronte alla denuncia di violazione di un diritto fondamentale protetto tanto dalla Costituzione quanto da altre fonti sovranazionali. Una questione, insomma, di «rango costituzionale», che merita di preservare «l'opportunità di un intervento con effetti erga omnes». L'uso dell'espressione «opportunità» potrebbe in realtà suonare ambiguo, se decontestualizzato. Ma la circostanza che la parola sia accostata al richiamo al «principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale» aiuta a ricostruirne il senso. Non si sta dicendo qui che, in caso di doppia pregiudizialità, il giudice *può* del tutto liberamente sollevare questione di legittimità costituzionale; d'altra parte il nostro sistema non ammette simile facoltà, concependo solo l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di innescare l'incidente di costituzionalità. Mentre il giudice ha sì, se non si tratta di giudice di ultima istanza, facoltà di esperire un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La Corte intende forse allora dire che è *opportuno* preservare la strada del giudizio di costituzionalità³⁴.

³³ Per un approccio critico sul punto v. invece RUGGERI (2019), BRONZINI (2019).

³⁴ V. per condivisibili riflessioni sul punto CATALANO (2019). Per una diversa lettura della pronuncia, alla luce della precedente sent. n. 269 del 2017, v. invece RUGGERI (2018).

Insomma la Corte conferma con questa pronuncia che l'*obiter* della sent. n. 269 ha aperto la strada ad un meccanismo non necessariamente confinato ai rapporti con la sola CDFUE. Anche se, va detto, essa tenta di contenere questo nuovo passo in avanti entro i contorni dati dalle specificità della questione. In questo senso va letta la precisazione secondo cui le norme della Direttiva invocata si presentano «in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE»³⁵. Ma non si può certo escludere che, in futuro, non si assista ad ulteriori passi in avanti. D'altra parte, dato l'ambito di applicazione della CDFUE, è ipotesi affatto residuale che essa si accompagni ad altri atti comunitari di analogo contenuto. La forza espansiva dell'*obiter*, insomma, difficilmente potrà essere contenuta (ancorché essa abbia rinunciato a porre la questione in termini di doverosità)³⁶.

6. ...E DELLA VOLONTÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI CONCORRERE, IN OTTICA COLLABORATIVA, ALL'ARRICCHIMENTO DEI RIMEDI GIURISDIZIONALI POSTI A TUTELA DEI DIRITTI

Se da una parte la sent. n. 20 del 2019 si segnala per avere ampliato le ipotesi di doppia pregiudizialità che richiedono l'attivazione del giudizio di costituzionalità precludendo la strada della disapplicazione giudiziaria – pure a costo di produrre qualche malumore in seno alla Corte di Giustizia – dall'altra essa però, tornando su alcuni discussi passaggi della sent. n. 269 e chiarendone il significato, ha mostrato di volersi accostare al sistema di protezione offerto dall'ordinamento comunitario in un'ottica collaborativa.

Ci si riferisce alla precisazione secondo la quale la «prima parola» che la Corte intende dare in caso di doppia pregiudizialità non incide sul potere del giudice di «sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria». Il sistema integrato di protezione dei diritti, infatti, «per definizione, esclude ogni preclusione».

In questo passaggio sembrano chiariti, in un colpo, entrambi i dubbi che erano rimasti irrisolti alla luce della svolta tracciata dalla sent. n. 269. La Corte sembra infatti ammettere che il giudice possa in qualunque momento,

³⁵ Addirittura al punto da avere le prime fatto da modello per la costruzione delle seconde.

³⁶ Per riflessioni maggiormente approfondite sulla sentenza n. 20 e sull'*obiter* ci si permette di rinviare a LEONE (2019). Interessanti e recenti valutazioni, che mettono a sistema le diverse pronunce intervenute sul tema, anche in AMALFITANO (2019), CATALANO (2019), TEGA (2019).

e dunque anche all'esito di una eventuale dichiarazione di infondatezza della questione, fare rinvio alla Corte di Giustizia. Rimane da domandarsi, tuttavia, se la Corte si sia con questa affermazione aperta anche ad un altro scenario, quello che veda il giudice procedere direttamente, senza cioè ingaggiare la Corte di Lussemburgo, alla disapplicazione della norma passata indenne al vaglio del Giudice costituzionale. Sebbene si tratti di apertura coerente alla giurisprudenza comunitaria, si ha qualche dubbio si tratti di ipotesi ben vista dalla Corte costituzionale. D'altra parte, nella successiva sent. n. 63 del 2019, la stessa ha precisato che resta fermo «il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta». Questo passaggio si presta ad una duplice lettura. Il giudice potrà anche procedere in autonomia alla non applicazione della norma interna; oppure potrà farlo solo all'esito di un rinvio pregiudiziale. La questione, ad avviso di chi scrive, rimane irrisolta. Certo è difficile immaginare che la Corte possa imporre al giudice, con la propria pronuncia di infondatezza, di ricorrere allo strumento della non applicazione. Ma si suppone altresì che il peso della sua decisione sia in grado, vista l'autorevolezza del soggetto da cui promana, di dissuadere l'autorità giudiziaria da smentite avventate della declaratoria di infondatezza.

Alcune questioni, insomma, rimangono aperte anche alla luce di questi più recenti arresti del Giudice costituzionale; confermandosi l'impressione che la sent. n. 269 ha aperto un percorso allo stato da considerarsi ancora appena avviato.

Di certo c'è che, come dimostra la sent. n. 20 del 2019 in modo esplicito, l'atteggiamento della Corte non è affatto di chiusura alle potenzialità offerte dalla Carta e dalle altre sedi di tutela sovranazionale dei diritti fondamentali. Né al dialogo tra giudici (sé compresa) e la Corte di Giustizia. Ed anzi c'è da immaginare – e auspicare – che questa nuova tappa del percorso di integrazione con il diritto UE offra l'occasione per la Corte di esercitarsi con maggior frequenza, e abbandonando definitivamente ogni remora in proposito, con lo strumento del rinvio pregiudiziale (cfr. ord. n. 117 del 2019). Ciò che potrebbe peraltro di molto circoscrivere, di fatto, le ipotesi di «smentita» successiva da parte dei giudici comuni.

La Corte, in definitiva, dovrà cogliere e coltivare strategicamente le opportunità che essa stessa si è voluta dare. Continuando a dimostrare come il suo obiettivo sia «solo» di arricchire le *chances* di tutela dei diritti fondamentali

(attraverso la certezza che è in grado di garantire il sindacato accentrato di costituzionalità) e di «contribuire, per propria parte», a fornire alla Corte di Giustizia quel materiale interpretativo necessario a leggere le norme della CDFUE «in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»³⁷.

7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AMALFITANO, C. (2019), «Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e Corte costituzionale dopo l'obiter dictum della sentenza n. 269/2017», *Osservatorio-sullefonti.it*.
- ANZON, A. (2018), «La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei «controlimiti»», *Forum di Quaderni costituzionali*, pp. 5-6.
- BARBERA, A. (2017), «La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia», *Rivista Associazione italiana dei costituzionalisti*.
- BISSARO, S. (2017), «La Corte costituzionale alle prese con la giurisprudenza della Corte EDU: una prova difficile (e forse neppure necessitata) in materia di incandidabilità», *Rivista Associazione italiana dei costituzionalisti*.
- BRONZINI, G. (2019), «La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un riavvicinamento all'orientamento della Corte di giustizia?», *Questione-giustizia.it*
- CATALANO, S. (2016), *La question prioritaire de constitutionnalité in Francia: analisi di una riforma attesa e dei suoi significati per la giustizia costituzionale italiana*, ESI.
- (2019), «Doppia pregiudizialità: una svolta 'opportuna' della Corte costituzionale», *Federalismi.it*.
- CARTABIA, M. (2014), «La tutela multilivello dei diritti fondamentali – il cammino della giurisprudenza costituzionale italiana dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – . Incontro trilaterale tra le Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Santiago del Compostela» [online]. Disponibile in: www.cortecostituzionale.it
- (2014), «La fortuna del giudizio di costituzionalità in via incidentale», *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, ESI.
- CERRI, A. (1997), «La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte», *Il Foro italiano*, pp. 2897-2902.

³⁷ Dovendosi intendere questo passaggio della sent. n. 20 del 2019, dunque, come volto a rivendicare un ruolo centrale per la Corte costituzionale nell'indicare a Lussemburgo quali siano le tradizioni costituzionali italiane. Non si tratta, insomma, come taluni hanno ipotizzato, di sovrapporsi al ruolo spettante alla Corte di Giustizia (cui spetta tirare le fila di tutto il materiale proveniente dagli Stati e individuare, dunque, le tradizioni costituzionali «comuni» agli stessi).

- CONTI, R. G. (2017), «La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura», *Forum di Quaderni costituzionali*.
- CORRADO, A. (2019), «Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale», *Federalismi.it*.
- COSENTINO, A. (2018), «Il dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non maginfiche, né progressive) dell'integrazione europea», *Questione giustizia.it*.
- D'AMICO, M. (2019), «L'Europa dei diritti: tra «aperture» e chiusure», *questo Volume*.
- (2014), «L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa», *Rivista di Biodiritto*, pp. 13-18.
- GALLO, D. (2019), «Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018», *Rivista Associazione italiana dei costituzionalisti*.
- GUAZZAROTTI, A. (2018), «L'interpretazione conforme alla Cedu: una mappatura a dieci anni dalle sentenze «gemelle» della Corte costituzionale», *Osservatorio sulle fonti*.
- (2017), «Un «atto interruttivo dell'usucapione» delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 269/2017», *Forum di Quaderni costituzionali*.
- GUAILLAUME, M. (2011), «Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de l'homme», *Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel*, pp. 67-90.
- GUIGLIA, G. (2013), «La rilevanza della Carta sociale europea nell'ordinamento italiano: la prospettiva giurisprudenziale», *Federalismi.it*.
- LEONE, S. (2019), «Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale», *Rivista Associazione italiana dei costituzionalisti*.
- LEONE, S., PELLIZZONE, I. (2013), «Cause ed effetti della restituzione degli atti per la sopravvenienza di una sentenza della Corte europea», *Notizie di Politeia*, pp. 102-105.
- LIBERALI, B. (2017), «Un nuovo parametro interposto nei giudizi di legittimità costituzionale: la Carta Sociale Europea a una svolta?», *Federalismi.it*.
- LUCIANI, M. (2006), «Costituzionalismo «irenico» e costituzionalismo «polemico», *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1649-1668.
- MALFATTI, E. (2017), «Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la «cornice» (giurisprudenziale europea) non fa il quadro», *Forumcostituzionale.it*.
- MANES, V. (2013), «La Corte costituzionale ribadisce l'irragionevolezza dell'art. 569 c.p. ed aggiorna la «dottrina» del «parametro interposto» (art. 117, comma primo, Cost.)», *Diritto penale contemporaneo*.
- MEDICO, F. (2019), «I rapporti tra ordinamento costituzionale ed europeo dopo la sentenza n. 20 del 2019: verso un doppio custode del patrimonio costituzionale europeo?», *Dirittounioneuropea.eu*.

- MONACO, G. (2018), «Il vincolo degli obblighi internazionali e l'utilizzo della Carta Sociale Europea come norma interposta nel giudizio di legittimità sulle leggi», *Forum di Quaderni costituzionali*.
- ROMBOLI, R. (2018), «Dalla «diffusione» all'«accentramento»: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale», *Il Foro italiano*, pp. 2226-2236.
- RUGGERI, A. (2015), «L'interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti scostamenti registratisi nell'esperienza, gli auspicabili rimedi», *Federalismi.it*.
- (2018), «Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le Corti?», *Giurcost.org*.
- (2018), «Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione giurisprudenziale in progress e a geometria variabile», *Giurcost.org*.
- (2018), «Colpi di fioretto della Corte dell'Unione al corpo della Consulta, dopo la 269 del 2017 (a prima lettura della sentenza della Grande Sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB e ZA c. Austria)», *Diritticomparati.it*.
- (2019), «La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del 2019)», *Consultaonline.it*.
- SCACCIA, G. (2018), «Giudici comuni e diritto dell'Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017», *Osservatorio costituzionale*.
- TEGA, D., «Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in corso», *Quaderni costituzionali*, pp. 615-643.
- (2018), «La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei», *Quaderni costituzionali*, pp. 197-201.
- ZANON, N. (2017), «Corte costituzionale, evoluzione della «coscienza sociale», interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico», *Rivista Associazione italiana costituzionalisti*.